



COMUNE DI MANTA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 30/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno duemilaventini, addì trenta, del mese di luglio, alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VULCANO Paolo	SINDACO	sì
GUASTI Mario	CONSIGLIERE	sì
MARGARIA Pierfranco	CONSIGLIERE	sì
ARNOLFO Stefania	CONSIGLIERE	sì
SACCHI Giorgia	CONSIGLIERE	sì
GIORDANENGO Elio Giuseppe	CONSIGLIERE	sì
SATTO Roberto	VICE SINDACO	sì
DEGIOVANNI Ivan	CONSIGLIERE	sì
CASALE Ivana Margherita	CONSIGLIERE	sì
ROMANO Graziella Anna Maria	CONSIGLIERE	sì
LICCIARDELLO Caterina Francesca	CONSIGLIERE	sì
SBARDELLINI Enrico	CONSIGLIERE	sì
BORZA Santo	CONSIGLIERE	sì
Totale presenti:		13
Totale assenti:		0

Ai sensi dell'Art. 97, comma 4 lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Carmelo Mario BACCHETTA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, VULCANO Paolo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)"*.

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la Legge n. 147/2013, sono state abrogate e che dall'anno 2020 l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 della Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020).

RICHIAMATO l'art. 52, commi 1 e 2, del D. Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...."*, potestà regolamentare applicabile alla nuova Imu in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n.160/2019.

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, autorizzando sino alla stessa data l'esercizio provvisorio.

VISTO, altresì, il Decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio.

PRESO ATTO che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze".

RICHIAMATO l'art. 106, comma 3 bis, del D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17/07/2020, il quale ha disposto un ulteriore differimento del termine di approvazione del bilancio 2020 – 2000 al 30 settembre 2020;

RITENUTO di dover approvare, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, il Regolamento dell'Imposta municipale propria (IMU) nelle sue disposizioni generali al fine di disporre di una puntuale regolamentazione dell'imposta.

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria, costituito da n. 10 articoli, allegato alla presente deliberazione, predisposto dal competente ufficio comunale.

TENUTO CONTO che il regolamento ha effetto dal 01/01/2020, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative.

Visto il parere favorevole espresso dal Revisori dei Conti in data 25/07/2020 protocollato con il n. 6419 in data 28/07/2020;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario.

CON n. 13 (tredici) voti favorevoli, n. zero voti contrari, n. zero astenuti, espressi per alzata di mano dai n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e n. 13 (tredici) Consiglieri votanti;

DELIBERA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** che dal 1° gennaio 2020 è istituita in virtù delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 738 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di stabilità 2020) l'imposta municipale propria.

- 2) DI APPROVARE il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU)" nel testo allegato composto di n. 10 articoli.
- 3) DI DARE ATTO che il regolamento così approvato nel testo allegato alla presente deliberazione ha effetto a far data dal 1° gennaio 2020.
- 4) DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019.

SUCCESSIVAMENTE, il CONSIGLIO COMUNALE, con separata votazione e con n. 13 (tredici) voti favorevoli, n. zero voti contrari, n. zero astenuti espressi per alzata di mano dai n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e n. 13 (tredici) Consiglieri votanti, riconosce l'urgenza del provvedimento e DICHIARA la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma. - del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
VULCANO Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carmelo Mario BACCHETTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comunemanta.it (art. 32 L.69/2009) dal 10 AGO 2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Manta, li 10/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MAZZOTTA C. Donatella

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)

Manta, li 10/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MAZZOTTA C. Donatella

Considerato che non vi sono ostacoli al rilascio del parere favorevole, i sottoscritti esprimono:

PARERE	ESITO	DATA	IL RESPONSABILE
REGOLARITÀ CONTABILE	Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art.49 comma 1, d.lgs 18 agosto 2000, n.267, parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto e pone il visto attestante, al copertura finanziaria, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, d.lgs 267/00 e s.m.i.	30/07/2020	RENATO PAGLIERO
REGOLARITÀ TECNICA	per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art.49 comma 1, d.lgs 18 agosto 2000, n.267, parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica attestante, al contempo, ai sensi dell'art.147 bis, 1° comma, d.lgs 267/00 e s.m.i. la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo della proposta di deliberazione indicata in oggetto.	30/07/2020	RENATO PAGLIERO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva in data 30 LUG 2020

~~Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.lgs 267/2000)~~

Manta, li 20/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MAZZOTTA C. Donatella



Comune di Manta
PROVINCIA DI CUNEO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30 luglio 2020

INDICE

ART. 1: AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 2: FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

ART. 3: DETERMINAZIONE DEI VALORI DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI

ART. 4: CASI DI ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

ART. 5: DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO

ART. 6: LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI, RIMBORSI E COMPENSAZIONI

ART. 7: VERSAMENTI EFFETTUATI DAI CONTITOLARI

ART. 8: RATEAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE ACCERTATE

ART. 9: FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 10: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52, D.lgs. 446/97, disciplina l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 1, cc. 739-783, L. 27 dicembre 2019.

ART. 2

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. A tal fine si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati in situazione di degrado sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. c) e d), DPR n. 380/2001 e ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

2. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata esclusivamente alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

3. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del contribuente;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR. n. 445/2000; il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

4. Fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge, la riduzione della base imponibile ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato come previsto al precedente punto a) o è stata presentata all'ufficio comunale la dichiarazione prevista al punto b).

5. A puro titolo esemplificativo l'inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
- d) edifici che non siano più compatibili all'uso per il quale erano stati destinati per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza;
- e) edifici soggetti a ristrutturazione e manutenzione straordinaria soggetta a presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA);
- f) edifici per i quali sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria legati a:
 - sostituzione degli impianti di riscaldamento
 - sostituzione di impianti idrico sanitari.

ART. 3

DETERMINAZIONE DEI VALORI DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI

1. Fermo restando che la base imponibile delle aree edificabili è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, la Giunta Comunale, con propria delibera, allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dei servizi competenti, può determinare periodicamente, per zone omogenee, valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso

d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3. Resta inteso che i valori approvati ai sensi del presente articolo assolvono alla sola funzione di orientare il contribuente nella determinazione della base imponibile, facilitando il versamento dell'imposta, e non costituiscono in alcun modo una limitazione del potere di accertamento del comune.

4. Qualora il contribuente abbia comunque versato l'imposta sulla base di un valore superiore a quello determinato ai sensi del comma 1, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

ART. 4

CASI DI ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o il domicilio in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente nella struttura, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Allo stesso regime dell'abitazione di cui al comma 1 soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell'abitazione principale.

ART. 5

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO

1. I termini ordinari di versamento dell'imposta municipale propria possono essere differiti nei seguenti casi

- a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;

b) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

2. La dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

3. Resta inteso che il differimento dei termini di cui al presente articolo si applica alla sola quota dell'imposta di spettanza del Comune e non anche alla quota di riserva dello Stato.

ART. 6

LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore ad € .12,00 (dodici). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; per tale ultima fattispecie si intende la decisione definitiva sul contenzioso in corso.

3. Gli interessi sulle somme da rimborsare, calcolati nella misura fissata dalle vigenti norme di legge in materia, decorrono dalla data di esecuzione del pagamento.

4. Non si procede al rimborso di importi inferiori al minimo di cui al comma 1.

5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria esclusivamente nell'annualità successiva.

ART. 7

VERSAMENTI EFFETTUATI DAI CONTITOLARI

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Tuttavia, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri o a nome del proprietario defunto fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta effettivamente dovuta, calcolata in relazione alla quota ed ai mesi di possesso, relativamente ai cespiti condivisi.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta , entro cinque anni.

3 . Resta fermo che ogni contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso, con la conseguenza che eventuali provvedimenti di accertamento diretti al recupero di maggiore imposta o alla irrogazione di sanzioni, continueranno a essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

ART. 8

RATEAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE ACCERTATE

1. A richiesta, per situazioni particolari, dichiarate dal contribuente, di difficoltà economica a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di accertamento IMU, può essere concessa una rateazione, per importi complessivamente non inferiori ad euro 100,00 secondo i seguenti criteri:

- fino ad euro 3.000, massimo 12 rate mensili;
- da euro 3.000,01 fino ad euro 6.000,00, massimo 24 rate mensili;
- oltre euro 6.000,00 massimo 36 rate mensili.

ART. 9

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa è il Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile che potrà delegare, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7/10/1990 n. 241, la responsabilità del procedimento a dipendenti appartenenti al settore aventi i requisiti

professionali, salvo diverse disposizioni della Giunta Comunale.

ART. 10
DISPOSIZIONI FINALI

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2020. Dalla stessa data è abrogato il precedente regolamento IMU -
- 2.** Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché le norme contenute nel Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.